SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

e

4ª (Difesa)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione TESAURO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Riammissione in servizio di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo » **(902)**:

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 1, 3, 7
ABENANTE 4, 5, 6
ARNONE 3, 6
BONALDI 5
BRANCA 5
GATTO Vincenzo 6
MONTINI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 7
PELIZZO 4
RICCI 6
ROSA, *relatore alle Commissioni* 3, 4, 5 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 12,35.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Riammissione in servizio di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo » (902)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riammissione in servizio di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo ».

Prego il senatore Rosa di riferire sul disegno di legge.

R O S A , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il dise-

gno di legge che oggi è alla discussione congiunta delle Commissioni 1ª e 4ª concerne i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e, aggiungerei, visto che presenterò in merito un emendamento, i brigadieri ed i vicebrigadieri dei predetti Corpi.

Il disegno di legge richiede in premessa un riferimento, che ritengo necessario per inquadrare nei giusti termini legislativi il problema, potendo diversamente sorgere qualche perplessità sulla legittimità del contenuto, ove non fosse chiaramente valutato.

Sembra, pertanto, opportuno ricordare che nel settembre 1971, in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1970, n. 1136, il Ministro della difesa dispose il richiamo in servizio dal congedo, per la durata di un anno, di 3.000 militari dell'Arma dei carabinieri, esattamente 270 sottufficiali e 2.730 appuntati e carabinieri. Il richiamo era motivato da pressanti esigenze di servizio, in particolare del servizio di polizia giudiziaria. Allo scadere del termine previsto di un anno, permanendo ancora tali esigenze, il provvedimento fu prorogato di un altro anno, limitatamente a coloro che ne avessero fatto richiesta, cioè a coloro che avessero desiderato rimanere in servizio.

Mi preme aggiungere che, a seguito del richiamo, pervennero — e ancora oggi pervengono — agli organi centrali competenti richieste da parte di militari richiamati, e anche da parte di militari in congedo, sollecitanti non già un servizio temporaneo, ma il passaggio dal richiamo al servizio definitivo. Ritengo — e mi sia consentito di aggiungere giustamente, essendovi tra l'altro anche disponibilità di organico — che quanto richiesto sia legittimo. Le istanze però, che pur erano ritenute giuste e passibili di accoglimento, non poterono essere soddisfatte in quanto ostava l'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 857, modificato successivamente dall'articolo unico del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 1115, relativo al reclutamento dei carabinieri: decreti che stabiliscono che possono essere riammessi in servizio nell'Arma i sottufficiali e i militari di truppa che siano celibi o vedovi senza prole e che non abbiano superato il trentesimo anno di età. Sicchè i ricordati articoli condizionano in modo drastico la riammissione in servizio, con uno sbarramento al trentesimo anno di età.

Pertanto, al fine di andare incontro alle vive attese degli interessati, è stato predisposto dal Governo il disegno di legge oggi all'esame delle Commissioni riunite. Il provvedimento, in deroga alle disposizioni menzionate, autorizza il Comando generale dell'Arma dei carabinieri a disporre in via eccezionale, e per una sola volta, la riammissione in servizio a domanda dei militari di truppa dell'Arma che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, limitatamente al numero delle vacanze esistenti nell'attuale organico previsto per legge. Tale possibilità è estesa anche agli ammogliati, purchè abbiano compiuto l'età stabilita dalle vigenti disposizioni per contrarre matrimonio.

In base alla formulazione del disegno di legge, verrebbero però ad essere esclusi dal provvedimento i sottufficiali in congedo e tutti quei militari che sono stati richiamati nel 1971 e che, raffermati, si trovano ad avere superato il limite di età. Desidero chiarire in proposito che per il richiamo non vi è limite di età (esso scatta solo nel momento della riammissione in servizio); sicchè, allo stato, i 3.000 richiamati del 1971 (almeno la maggior parte, se non la totalità) si trovano ad avere superato i 35 anni di età. È facile immaginare, quindi, che per molti di questi militari richiamati — quelli appunto che hanno superato il limite di età per essere riammessi in servizio — verrebbe a determinarsi una ingiustificata limitazione che provocvherebbe loro gravi disagi, in quanto li costringerebbe a lasciare l'Arma dopo due anni di servizio prestato e a reinserirsi nella vita civile in un momento, per di più, che tutti sappiamo molto difficile per quanto attiene all'occupazione.

Desidero precisare che il limite di 30 anni fu a suo tempo previsto per assicurare a tutti la possibilità di maturare il minimo degli anni per la pensionabilità. Anche tale

presupposto è da ritenersi superato in quanto, come è noto, i limiti di età per la cessazione dal servizio per gli appartenenti alle forze di polizia sono stati recentemente elevati da 49 a 55 anni. Per questo motivo, pur trovandosi gli interessati anche oltre il predetto limite di età, avrebbero sempre il tempo per maturare il periodo minimo per la pensionabilità. Sembra opportuno aggiungere ancora che le norme in materia di pensionabilità consentono di computare, ai fini del trattamento di quiescenza, anche il periodo di servizio precedentemente prestato.

Per tali considerazioni, ferma restando la possibilità di riammissione per sopperire soltanto a deficienze di organico, ho studiato taluni emendamenti che prevedono, in sintesi, l'estensione del provvedimento ai vicebrigadieri e ai brigadieri, che ne sono inspiegabilmente esclusi, e l'abolizione di ogni limite massimo di età per i militari di truppa richiamati, che si trovano tuttora in servizio.

Conseguentemente, è necessaria una modifica al titolo del provvedimento stesso.

Gli emendamenti proposti corrispondono ad un preciso interesse delle Amministrazioni della difesa e dell'interno, che è quello cioè di mantenere in servizio del personale già sperimentato sotto il profilo professionale. Le modifiche obbediscono ad un criterio di giustizia ed hanno, in pratica, una portata assai limitata: i sottufficiali interessati sarebbero poche decine ed i militari di truppa appena 88 unità. Gli emendamenti che propongo sono i seguenti: all'articolo 1, primo comma, dopo le parole « ruolo organico », aggiungere le parole: « dei brigadieri, vicebrigadieri e in quello »; sempre all'articolo 1, dopo il primo comma, aggiungere il comma seguente: « Tale limite di età, di 35 anni, non si applica nei confronti dei militari dell'Arma richiamati nel mese di settembre del 1971 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino tuttora in servizio da richiamati »; all'articolo 2, dopo le parole: « alle condizioni previste », aggiungere le parole. « al primo e terzo comma ».

Anche il titolo del disegno di legge va modificato per includervi il riferimento ai brigadieri ed ai vicebrigadieri. Analoghe esigenze sussistono per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ad esse si provvede con l'articolo 2 del disegno di legge.

Desidero infine fare due considerazioni, la prima riguardante la situazione delle forze dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e l'altra concernente l'aspetto finanziario. In ordine alla prima considerazione devo ribadire che non si tratta di un nuovo reclutamento, nè di un aumento della forza organica. Allo stato, computando tra la forza effettiva anche quella dei richiamati, si ha una forza, al primo aprile 1973, inferiore a quella prevista dall'organico; 77.500 unità sulle 79 mila previste. Anche per la forza bilanciata siamo appena al 50 per cento; 1.500 unità sulle 3.000 normali. Mi preme, infine, sottolineare che il provvedimento in discussione non comporta oneri finanziari in quanto non modifica i volumi organici.

Per queste considerazioni, come relatore, chiedo agli onorevoli colleghi delle Commissioni riunite di voler esprimere voto favorevole sul disegno di legge che, a mio giudizio, non solo è giusto, ma consente altresì di migliorare l'efficienza dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

A R N O N E . Il mio sarà un intervento molto breve, anche perchè credo che sul merito del provvedimento non ci sia molto da dire, soprattutto da parte nostra, che abbiamo sostenuto anche recentemente che il matrimonio è un problema — o, se volete, una difficoltà — che ciascuno si crea per conto proprio, senza che debba aver riflesso sul servizio espletato. Per noi, quindi, questo non è un problema di difficile soluzione. Vorrei però chiedere al relatore come mai ritiene di estendere il beneficio ai sottufficiali, quando nella relazione, che accompagna il disegno di legge in esame, si legge testualmente: « Il beneficio predetto riguarda i soli militari di truppa, perchè nel ruo-

lo dei sottufficiali non esistono vacanze organiche ». Il provvedimento in discussione ha carattere eccezionale — lo dice la stessa relazione — e quindi avrà una applicazione limitata nel tempo; il tempo, quindi, sarà indubbiamente quello prossimo, quello in cui non esistono vacanze organiche.

P E L I Z Z O . Vorrei domandare al relatore, che ha sentito il bisogno di proporre l'estensione del provvedimento ai brigadieri ed ai vice brigadieri, per quali ragioni esso non debba essere ampliato ancora, fino a interessare anche i marescialli ordinari, i marescialli capi e i marescialli maggiori, che sono sottufficiali come i brigadieri e i vicebrigadieri.

Se il provvedimento si basa su una prevista necessità di riammettere in servizio i sottufficiali, almeno in teoria tale stato di cose dovrebbe essere valido anche per i marescialli.

In secondo luogo, vorrei domandare qual è il motivo per cui debba venir fissato un unico limite di età per tutti, cioè 35 anni. È chiaro, infatti, che i militari semplici avranno un'età inferiore ai sottufficiali, che hanno dovuto percorrere una carriera; per cui vorrei sapere se il relatore non riterrebbe opportuno — qualora insistesse sul suo emendamento — differenziare il limite di età previsto per i militari di truppa da quello relativo ai sottufficiali.

A B E N A N T E . Proprio per le ragioni che hanno indotto il relatore a proporre l'emendamento relativo ai sottufficiali, perchè non estendere il provvedimento anche agli ufficiali?

Seconda osservazione: alla seconda riga del primo comma figura l'espressione « per una volta tanto »: non ritiene il relatore che questa dizione sia estremamente labile, suscettibile di differenti interpretazioni? « Una volta tanto » si riferisce strettamente al dettato della legge o al diritto del soggetto di presentare la sua domanda di riammissione in servizio? Non sarebbe forse il caso di stabilire un termine preciso entro cui le domande devono essere presentate e quindi possano essere prese in considerazione? « Una volta tanto » si riferisce al portatore del diritto o no? Mi sembra un'espressione troppo ambigua, per cui sarebbe opportuno — ripeto — stabilire un termine preciso entro cui gli aventi diritto possano presentare le loro richieste.

R O S A , *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda i motivi per i quali ho ritenuto di presentare l'emendamento che tende ad includere nel provvedimento i vicebrigadieri e brigadieri, vorrei precisare che il disegno di legge era stato predisposto in origine solo per il richiamo di militari e non per la riammissione in servizio dei militari già in congedo. Ora, invece, si parla di coloro che intendono fare domanda per essere riammessi in servizio: in questo caso si è ritenuto giusto dare una possibilità anche ai sottufficiali.

Il collega Pelizzo chiedeva perchè il provvedimento non viene esteso ai marescialli, i quali anch'essi sono sottufficiali. La realtà attuale e le previsioni per il futuro ci indicano con sufficiente precisione che disponibilità di organico si manifestano oggi solo per i gradi di brigadiere e vicebrigadiere e che tale stato di cose si consoliderà ancor più in avvenire. Quindi, all'atto pratico, un'estensione del provvedimento ai marescialli non avrebbe alcuna utilità.

Limite di età. Non mi sembra opportuno differenziare quello dei sottufficiali da quello dei militari. Credo sia valido un limite unico per tutti, anche nella prevedibile ipotesi, per altro accettata da tutti, che il numero dei sottufficiali interessati dal provvedimento sia di gran lunga inferiore a quello dei militari. Vorrei quindi pregare il senatore Pelizzo di soprassedere a qualsiasi intenzione di introdurre ulteriori modifiche al disegno di legge.

Il senatore Abenante chiede di estendere i benefici previsti dal provvedimento in oggetto agli ufficiali. Io non ho nulla in contrario. Prego il rappresentante del Governo di prendere in esame tale opportunità, che il relatore condivide.

Il collega Abenante si domanda, infine, perchè viene usata l'espressione « per una

volta tanto », che potrebbe dar luogo a degli inconvenienti, prestandosi a diverse interpretazioni. Io credo che il termine temporale non si riferisca al portatore del diritto, ma tenda a precisare il carattere temporale del provvedimento, sottolineando la eccezionalità del caso. Dopo tale precisazione, ritengo che la dizione possa essere accettata anche dai colleghi, tanto più che si tratta di un'espressione normalmente usata nei disegni di legge che comportano provvedimenti e benefici simili a quelli disposti nel disegno di legge in discussione.

B R A N C A . Ma, mancando un termine preciso di scadenza, le disposizioni del provvedimento potrebbero essere applicate anche nel 1995 o anche più tardi.

R O S A , *relatore alla Commissione.* L'applicazione del provvedimento è relativa al solo periodo attuale. È norma eccezionale solo per i richiamati; per gli altri invece diventa una norma comune, fatta salva l'elevazione del limite di età da 30 a 35 anni.

B R A N C A . L'applicabilità delle disposizioni di questa legge si protrae per più anni, ma ci sarebbe un preciso riferimento ai richiamati del 1971; quindi, esisterebbe in pratica un termine definitivo. E credo che sia senz'altra un fatto positivo, che tutto sommato va a favore degli interessati dando loro la possibilità — essendo stato elevato anche il limite per la collocazione in congedo da 49 a 55 anni — di fare domanda per essere riammessi in servizio fino al trentacinquesimo anno di età.

A B E N A N T E . Sarà un mio collega di Gruppo a dare un giudizio generale sul disegno di legge in discussione. Da parte mia, devo osservare che l'ultimo chiarimento dato dal relatore mi preoccupa alquanto. In definitiva, quanto io paventavo come ipotesi è stato confermato dal collega Rosa. Non ci troviamo di fronte ad una norma eccezionale che apre e chiude un caso; siamo di fronte ad una norma che oggettivamente diventa deroga permanente ai criteri della riammissione in servizio. Le condizioni richieste sono solo due: essere stato carabiniere o agente di pubblica sicurezza e non aver superato il trentacinquesimo anno di età. Ora voi sapete che in Italia si può, a domanda, assolvere l'obbligo di leva nell'Arma dei carabinieri. Coloro che lo fanno, potranno essere sempre riassunti in servizio prima dei 35 anni. Lo spirito del disegno di legge mi era sembrato, invece, un altro: mi era sembrato che si dovesse aprire un capitolo per chiuderlo rapidamente, senza introdurre una norma permanente attraverso la quale si può derogare alle norme di carattere generale.

Per queste considerazioni io sono per il mantenimento del carattere straordinario di questo provvedimento, inserendo nell'articolo 1 un termine perentorio per la sua applicazione. Inoltre, non comprendo che senso ha l'espressione « che ne siano ritenuti meritevoli ». O si hanno i requisiti o non si hanno. Questa norma può diventare discriminatoria e creare enormi problemi che in uno Stato civile e di diritto non debbono sussistere. Non mi si dica che c'è il caso della persona che, tra il periodo del servizio e il trentacinquesimo anno di età, ha commesso un reato, perchè quella persona non ha i requisiti per la riassunzione.

B O N A L D I . Questo è il significato di « meritevoli ».

A B E N A N T E . Con il « meritevoli » non si può prevedere un caso simile; lo si può solo richiamandosi a norme precise.

Desidero infine sottoporre all'attenzione dei colleghi una questione estremamente importante. Mi risulta — collega Rosa, se la mia premessa è errata, me lo dica e non continuerò oltre — che coloro che sono richiamati in servizio nell'Arma dei carabinieri, se dipendenti di enti pubblici, conservano il trattamento che avevano prima dell'arruolamento — diciamo — forzoso. Se si tratta, invece, di dipendenti di enti privati hanno diritto solo al soldo che loro compete come militari di truppa. Se questo corrisponde alla realtà, i colleghi si renderanno

conto del dramma che questo crea in moltissime famiglie italiane. L'esigenza dello Stato è sempre prioritaria, ma la famiglia non è un qualcosa di estraneo ad uno Stato democratico. Non possiamo richiamare alle armi dei cittadini e affamare le loro famiglie.

Per queste considerazioni ritengo sia opportuno inserire nel disegno di legge un meccanismo che garantisca la parità di trattamento per i richiamati in servizio. Quando un imprenditore ha bisogno di un operaio specializzato, se ne ha bisogno veramente, non guarda il contratto di lavoro; per questo noi non possiamo scaricare sulle spalle delle famiglie (che poi, nel Mezzogiorno specialmente, le caricano su altre famiglie oberate di disoccupati e di altri guai) le necessità dello Stato. Occorre, quindi, trovare il modo per assicurare questa parità di trattamento tra dipendenti di enti pubblici e dipendenti di enti privati; non certo caricando le aziende private — desidero precisare — ma caricando chi usa questo personale e cioè, in questo caso, lo Stato e la collettività.

R O S A , *relatore alla Commissione.* C'è già questa disparità di trattamento per quelli che sono in servizio.

A B E N A N T E . Sono due cose diverse. Una cosa è chi fa una domanda per diventare carabiniere e conosce già in partenza quale sarà la normativa salariale e altra cosa è chi deve servire lo Stato. Su questo gradirei conoscere l'orientamento della Commissione.

A R N O N E . A questo punto ritengo opportuno proporre un rinvio della discussione. Vi è, infatti, una contraddizione tra quanto ha detto il collega Rosa e la relazione che accompagna il provvedimento stesso.

R O S A , *relatore alla Commissione.* Il termine « una volta tanto » contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge significa che il provvedimento previsto sarà adottato una sola volta. Ecco l'eccezionalità: non è detto quando, ma è certo che sarà una volta sola.

A B E N A N T E . Allora si fissi un termine!

R I C C I . Il disegno di legge ha carattere di eccezionalità, nella considerazione che, se si fosse adottata una disposizione permanente, si sarebbe consentito l'abuso di poter chiedere il congedo e successivamente la riammissione in servizio.

La dizione « una volta tanto » non è altro che il tentativo di tradurre in italiano la locuzione *una tantum*, che significa che un provvedimento, una volta adottato, non può essere ripetuto una seconda volta.

Vi è poi un'altra considerazione che indica chiaramente l'eccezionalità del provvedimento, quella che si riferisce al limite di età di 35 anni. In conseguenza di questo limite, dopo un certo arco di tempo la legge diventa in pratica inoperante.

Vorrei, infine, accennare ad un altro problema. Il senatore Abenante ha posto la questione del trattamento economico degli ex carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza richiamati per esigenze di servizio. Certo non è cosa da decidere oggi, ma vorrei suggerire al sottosegretario Montini l'opportunità che il Ministero della difesa studi la possibilità, di concerto con il Ministero del lavoro, di assicurare adeguati trattamenti economici integrativi per coloro i quali sono richiamati in servizio.

G A T T O V I N C E N Z O . Abbiamo ascoltato una serie di risposte ovvie agli interrogativi che erano stati posti, ma non spiegazioni esaurienti.

Debbo dire con estrema sincerità che, prima che iniziasse la discussione, ero favorevole al disegno di legge. Siamo in presenza — mi ero detto — di una crisi della funzione di polizia, di una criminalità crescente, e poichè vi sono dei cittadini che hanno già ben servito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e che ora per varie ragioni desiderano di essere riammessi in servizio, si può, con il disegno di legge, risolvere in via rapida due problemi, uno di carattere individuale e sociale e l'altro di carattere collet-

tivo. Ero venuto quindi con questa intenzione, ma, man mano che il dibattito è andato sviluppandosi, sono sorte in me numerose perplessità, non di carattere politico o costituzionale, ma tecnico. Se abbiamo bisogno subito di richiamare carabiniedi ed agenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, allora il disegno di legge va bene; ma se si pensa di avere questa necessità tra due o tre anni, allora no, perchè il motivo della crisi delle forze di polizia è soprattutto nel loro mancato aggiornamento.

Vi è, insomma, necessità di reclutare agenti di pubblica sicurezza e carabinieri sempre più giovani e di tenere corsi di specializzazione sempre più aderenti alle esigenze moderne.

Pur essendo, dunque, entrato in quest'aula con l'idea di votare a favore del provvedimento, dopo essere stato qui per mezz'ora non mi sento più in grado di farlo e ritengo opportuno chiedere il rinvio del seguito della discussione.

P R E S I D E N T E . Credo che il rinvio della discussione si imponga anche perchè sono stati presentati dal relatore degli emendamenti che richiedono un'approfondita valutazione. Vorrei tuttavia sottolineare che il provvedimento riveste carattere di notevole urgenza in quanto tende ad ovviare alle vacanze attualmente esistenti nei ruoli dei militari e dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Sarà, pertanto, opportuno prevedere un rinvio della discussione a breve termine.

M O N T I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Condivido perfettamente le preoccupazioni del Presidente. Vorrei a mia volta pregare i componenti delle Commissioni riunite di presentare tempestivamente eventuali emendamenti, in modo che il Governo possa prenderli in esame in tempo utile.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO